

DELIBERAZIONE N. 43/1 DEL 29.10.2019

Oggetto:

Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 545.706,17 (di cui al D.P.C.M. 9 novembre 2018, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, che definisce la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani e forma di discriminazione, ha introdotto un quadro di norme che impegna i Paesi che l'hanno ratificata, tra cui l'Italia, a porre in essere tutte le misure necessarie per rimuovere ogni forma di violenza contro le donne. Nell'ambito dell'esercizio delle politiche pubbliche la Convenzione indica la necessità di intervenire sui piani della protezione, prevenzione e sostegno alle vittime di violenza.

Dopo la ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, è stata approvata la legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere", con la quale sono state date disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. L'articolo 5-bis del sopracitato decreto legge n. 93/2013 statuisce che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (di seguito: Fondo). Secondo il predetto articolo, infatti, il Fondo è destinato a dare attuazione alla lettera d), comma 2, art. 5, della legge n. 119/2013 potenziando le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

A norma dell'art. 5-bis, le Regioni che accedono al riparto delle risorse del Fondo sono tenute a stanziare le risorse a favore dei centri antiviolenza e delle case rifugio, al fine di consentire loro l'adozione di iniziative in favore delle vittime di violenza e dei loro figli, ovvero a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.



DELIBERAZIONE N. 43/1 DEL 29.10.2019

In tal modo, prosegue l'Assessore, le Regioni svolgono funzioni di programmazione e di qualificazione degli interventi e della rete di accoglienza delle donne vittime di violenza, mediante la promozione dell'integrazione dei servizi nei territori. Le Regioni hanno, quindi, assunto un ruolo sempre più significativo all'interno del sistema istituzionale statale, quale snodo determinante fra il Governo e il Dipartimento per le pari opportunità, in tema di misure relative alla violenza di genere contro le donne, assicurando un sistema di governance territoriale integrato con quello nazionale, al fine di instaurare la connessione tra il governo centrale e i singoli territori che si concretizza nella costituzione di reti territoriali antiviolenza garantendo il raccordo operativo tra tutti i servizi generali e quelli specializzati.

Il Fondo è stato istituito nel 2006 e viene alimentato in ogni esercizio finanziario con la legge di bilancio dello Stato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopracitata, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità, dall'entrata in vigore della suddetta legge, sono stati adottati i Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPCM) di riparto e di assegnazione delle risorse stanziate per gli esercizi finanziari (a far data dal 2013), secondo i criteri fissati dal richiamato art. 5-bis.

In particolare, la legge ha determinato l'ammontare dello stanziamento, che nel corso degli esercizi successivi è stato ulteriormente alimentato.

Nell'esercizio 2018 è stato confermato lo stanziamento già determinato nell'anno precedente, pari a 20 milioni di euro a favore delle Regioni.

Tale somma è stata così ripartita:

- il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000 è stato destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;
- il rimanente importo, pari a euro 13.400.000, è stato così suddiviso:
- nella misura del 10% (pari a euro 1.340.000) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- 2. nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000), sulla base della programmazione regionale, per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione;
- 3. nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione (tabella 2 del decreto).



DEL 29.10.2019

Con la descritta ripartizione dello stanziamento, disposta con il DPCM del 9 novembre 2018, è stata assegnata alla Regione Sardegna la somma di euro 545.706,17.

L'Assessore, quindi, propone di programmare le suddette risorse secondo le seguenti finalità e nel rispetto della seguente ripartizione:

- euro 195.359,71 (pari al 33% dello stanziamento) vengono destinati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio da individuarsi con avviso pubblico; tali risorse integrano quelle già assegnate con il DPCM del 25 novembre 2016 (programmate con la deliberazione della Giunta regionale n. 58/40 del 27 novembre 2018) e con il DPCM del 1 dicembre 2017 (programmate con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 2 ottobre 2018);
- euro 350.346,46 (pari al 77% dello stanziamento) vengono destinati secondo il seguente riparto, ai sensi del comma 2, art. 2 del DPCM:
- 1. euro 39.663,94 quale finanziamento aggiuntivo agli interventi regionali già operativi;
- 2. euro 167.683,37 quale contributo ai centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in regione;
- 3. euro 142.999,15 quale contributo alle case rifugio pubbliche e private esistenti nel territorio regionale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

di ripartire i fondi a destinazione vincolata, di cui alle risorse statali determinate ai sensi del comma 1, art. 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attribuite con il DPCM 9 novembre 2018, pari complessivamente a euro 545.706,17 nel seguente modo:

euro 195.359,71 (pari al 33% dello stanziamento) per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e
 di nuove case rifugio da individuarsi con avviso pubblico, da approvarsi con determinazione



DELIBERAZIONE N. 43/1
DEL 29.10.2019

dirigenziale;

- euro 350.346,46 (pari al 77% dello stanziamento) vengono destinati secondo il seguente riparto:
- 1. euro 39.663,94 quale finanziamento aggiuntivo agli interventi regionali già operativi;
- 2. euro 167.683,37 quale contributo ai centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in regione;
- 3. euro 142.999,15 quale contributo alle case rifugio pubbliche e private esistenti nel territorio regionale.

La spesa di euro 545.706,17 graverà sulla missione 12, programma 04, capitolo SC05.0635, CDR 00.12.02.01, a seguito dell'iscrizione e accertamento dei fondi statali a destinazione vincolata sul capitolo di entrata EC231.217 del Bilancio regionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto Christian Solinas